

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE,
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
E DELL'AUTOTUTELA.**

(corretto con modificazioni decreto della CO.RE.CO)

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 Sanzioni amministrative

Art. 3 Principi

Art. 4 Criteri di determinazione della sanzione

Art. 5 Concorso di violazioni e violazioni continuate

Art. 6 Criteri di determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

Art. 7 Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione d'azienda

Art. 8 Trasformazione, fusione e scissione di società

Art. 9 Ravvedimento

TITOLO III PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 10 Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

Art. 11 Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

Art. 12 Decadenza e prescrizione

Art. 13 Rateazione della sanzione

Art. 14 Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione

TITOLO IV MISURA DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI

Art. 15 Criteri di determinazione

TITOLO V ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Art. 16 Finalità

Art. 17 Ambito di applicazione

Art. 18 Attivazione del procedimento per la definizione

Art. 19 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Art. 20 Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 21 Invito a comparire per definire l'accertamento

Art. 22 Atto di accertamento con adesione

Art. 23 Perfezionamento della definizione

Art. 24 Effetti della definizione

Art. 25 Riduzione della sanzione

TITOLO VI AUTOTUTELA

Art. 26 Esercizio del potere di autotutela

Art. 27 Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

- Art. 28 Annullamento dell'atto amministrativo
- Art. 29 Rinuncia all'imposizione
- Art. 30 Revoca dell'atto amministrativo
- Art. 31 Criteri di priorità
- Art. 32 Conclusione del procedimento di riesame
- Art. 33 Adempimenti degli uffici
- Art. 34 Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa
- Art. 35 Criteri di economicità per la definizione dell'attività di accertamento

TITOLO VII DISCIPLINA TRANSITORIA E NORMATIVA DI RINVIO

- Art. 36 Disciplina transitoria
- Art. 37 Normativa di rinvio

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione del presente Regolamento

1. Nel presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n° 472 e successive modifiche, nonché dell'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n° 449, relativamente ai seguenti tributi locali:
 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
 - Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
 - Imposta comunale sugli immobili.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 3

Principi

1. Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, il funzionario responsabile del tributo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) principio di legalità ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n° 472/1997;
 - b) la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
 - c) nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa, secondo i criteri di cui al libro I, titolo III, capo I del Codice Penale;
 - d) non può essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere, nei casi previsti dal libro I, titolo IV, capo I del codice penale;
 - e) le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà;

- f) le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alla persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998;
 - g) se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, inteso come falsa rappresentazione della realtà, l'agente non è responsabile, purché l'errore non sia stato determinato da colpa;
 - h) non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata dalle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni o qualora il fatto sia stato commesso per ignoranza della legge tributaria, purché si tratti di ignoranza inevitabile;
 - i) il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi;
 - j) non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto sancito dell'art. 3 del decreto legislativo n° 472/1997.

Art. 4

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali ed alle sue condizioni economiche e sociali.
2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:
 - del 10% se la violazione è stata commessa per una sola annualità di imposizione;
 - del 30% se la violazione è stata commessa per due sole annualità di imposizione;
 - del 50% se la violazione è stata commessa per tre annualità di imposizione.
3. L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del decreto legislativo n° 442/1997, oppure in dipendenza di adesione all'accertamento.
4. Nel caso in cui la sanzione sia superiore al triplo del tributo dovuto, la stessa è ridotta a tale misura (comma 4, articolo 7 del decreto legislativo n° 472/1997).
5. La prima annualità di riferimento, ai fini dell'applicazione del comma 2°, è identificata nell'anno 1998.

Art. 5

Concorso di violazioni e violazioni continuate.

1. Si rinvia a quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo n° 472/1997.
2. Nel caso che le violazioni riguardino periodi di imposta diversi la sanzione base sulla quale operare gli aumenti viene aumentata in misura non inferiore alla metà della stessa per ciascun periodo d'imposta interessato.
Specificatamente:
 - a) se le violazioni riguardano due periodi di imposta base viene aumentata in una misura non inferiore al 50%, ovvero: sanzione base per 1,5;
 - b) se le violazioni riguardano tre periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100%, ovvero: sanzione base per 2;

- c) se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 150%, ovvero: sanzione base per 2,5;
 - d) se le violazioni riguardano cinque periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200%, ovvero: sanzione base per 3.
3. In caso di concorso di violazioni continuate negli anni si applicano le sanzioni previste dal precedente comma aumentate delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 6

Criteria per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

1. Si rinvia a quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo n° 472/1997.

Art. 7

Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione d'azienda.

1. In caso di cessione di azienda e qualora l'acquirente lo richieda, il funzionario è tenuto a rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio dell'acquirente, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
2. In caso di certificato con esito positivo o qualora l'acquirente non richieda il certificato di cui al comma 1, il cedente e il cessionario si considerano obbligati in solido, secondo quanto disposto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 14 del decreto legislativo n° 472/1997.

Art. 8

Trasformazione, fusione e scissione di società.

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'art. 2499 del codice civile.
2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

Art. 9

Ravedimento.

1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, si applicano le riduzioni di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n° 472/1997. La data alla quale si deve far risalire la commissione della violazione di legge è identificabile nel giorno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo.
2. Se non vengono rispettate le condizioni di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legislativo n° 472/1997, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene

quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

3. Qualora il tributo non debba essere assolto mediante autoliquidazione, come ad esempio, in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

TITOLO III

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

Art. 10

Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo.

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.
2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione. Sono fatti salvi i diversi termini per il pagamento previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504.
3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.
5. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 11, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

Art. 11

Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle seguenti ipotesi:
 - a) concorso di violazioni (articolo 4);
 - b) violazioni continuate (articolo 4);
 - c) violazioni formali;
 - d) contestazioni di dolo e colpa grave.
2. Il funzionario responsabile del tributo cura la notificazione dell'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.

3. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. Sono fatti salvi i diversi termini per il pagamento previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504.
4. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:
 - a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
 - b) produzione delle deduzioni difensive;
 - c) impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.
5. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive di cui al comma 4, lettera a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 12

Decadenza e prescrizione.

1. Si rinvia a quanto disposto dagli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n° 472/1997.

Art. 13

Rateazione della sanzione.

1. In funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, il pagamento in rate mensili, di pari importo, della sanzione.
2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

Art. 14

Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune di compensazione.

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del Comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.
2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo.
3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.

4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.
5. La sospensione dei rimborsi può anche operare tra crediti e sanzioni riferibili a tributi diversi.

TITOLO IV MISURA DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI

Art. 15 Criteri di determinazione

1. Si rinvia al contenuto dell'allegato A.

TITOLO V ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Art. 16 Finalità

1. Il Comune per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

Art. 17 Ambito di applicazione.

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nella quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione.
5. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e dei rischi di soccombenza di un eventuale ricorso.

6. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 18

Attivazione del procedimento per la definizione.

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 19

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata a.r. mediante notifica, con l'indicazione dei seguenti dati:
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - il responsabile del procedimento o suo delegato competente alla definizione;
 - il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
 - il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 20

Procedimento ad iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 19, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 21

Invito a comparire per definire l'accertamento.

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 22

Atto di accertamento con adesione.

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'ufficio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 23

Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dall'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite il ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, su conforme decisione del responsabile del Tributo.
5. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dall'atto di definizione di cui all'art. 22 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
6. Per il versamento delle somme di cui al comma 5 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n° 633, per il periodo di rateazione di detto importo.

Art. 24

Effetti della definizione.

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento quest'ultimo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. Il perfezionamento dell'accertamento con adesione, l'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato ovvero la mera acquiescenza prestata dal contribuente in contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabili le riduzioni di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n° 472/1997.

Art. 25
Riduzione della sanzione.

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che danno luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

TITOLO VI
AUTOTUTELA

Art. 26
Esercizio del potere di autotutela.

1. Il Comune può procedere, ai sensi del presente regolamento, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione, alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.
2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

Art. 27
Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento.

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Art. 28

Annullamento dell'atto amministrativo.

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
 - un errore di persone;
 - un evidente errore logico o di calcolo;
 - un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
 - una doppia imposizione;
 - la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
 - la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 29

Rinuncia all'imposizione

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'art. 28 del presente regolamento.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente, formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

Art. 30

Revoca dell'atto amministrativo.

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all'art. 28 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del tributo può revocarlo per motivi di opportunità, quando:
 - i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione e alla difesa della pretese tributarie sono inferiori a £ 50.000 dell'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori;
 - se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

Art. 31

Criteri di priorità

1. Nell'esercizio del potere di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 32

Conclusione del procedimento di riesame.

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.
2. La rinuncia all'imposizione deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Art. 33

Adempimenti degli uffici.

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 34

Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa.

1. Il Comune, valutate le probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, abbandona le liti già iniziate nel caso i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie superino:
 - a) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 50%;
 - b) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 50%;
 - c) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 70%;
 - d) imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni: l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 90%;
 - e) imposta comunale sugli immobili: l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 100%.
2. Il Comune, sulla base delle medesime valutazioni di cui al comma 1, decide anche se intraprendere o meno iniziative in sede contenziosa.
3. In ogni caso non si attiva l'attività contenziosa e si abbandonano le liti già iniziate quanto l'ammontare della pretesa tributaria sia inferiore a £ 100.000.

Art. 35

Criteri di economicità per la definizione dell'attività di accertamento.

1. L'avviso di liquidazione e/o accertamento non viene emesso qualora l'ammontare del tributo dovuto si inferiore a £ 35.000; in questo caso il funzionario responsabile del tributo deve comunicare al contribuente l'irregolarità riscontrata.

TITOLO VII DISCIPLINA TRANSITORIA E NORMATIVA DI RINVIO

Art. 36 Disciplina transitoria.

1. Dal 1° gennaio 1999 tutti gli importi espressi in Lire, di cui al presente regolamento, potranno essere indicati nel relativo controvalore in Euro.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 1999

Art. 37 Normativa di rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto previsto dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n° 471, 472 e 473 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n° 218.

ALLEGATI:

SANZIONI APPLICABILI IN BASE ALLA NUOVA NORMATIVA
(Esprese in Lire - N.B. A PARTIRE DAL 01.01.1999 LE SANZIONI DOVRANNO ESSERE ESPRESSE IN EURO)

VIOLAZIONI	PUBB. E PUBB. AFF.	I.O.S.A.P.	TASSA R.S.U.	I.C.I.A.P.	I.C.I.
DENUNCIA OMESSA (o presentazione della stessa in momento successivo al 31/12 dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione, già sorto in periodi d'imposta precedenti, sia stato in passato regolarmente adempiuto)	Non inferiore al 100% Min. 100.000	Non inferiore al 130% Min. 130.000	Non inferiore al 130% Min. 130.000	Applicazione del principio del FAVOR REI	Non inferiore al 130% Min. 130.000
DENUNCIA OMESSA (o presentazione della stessa in momento successivo al 31/12 dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione, sia sorto per la prima volta nel periodo di imposta in cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce ovvero, già sorto in precedenza, non sia stato adempiuto)	Non inferiore al 150% Min. 150.000	Non inferiore al 150% Min. 150.000	Non inferiore al 150% Min. 150.000	Idem	Non inferiore al 150% Min. 150.000
DENUNCIA TARD. OLTRE 30 GG. (ma entro il 31/12 del giorno di insorgenza dell'obbligo)	Non inferiore al 125% Min. 120.000	Non inferiore al 125% Min. 120.000	Non inferiore al 125% Min. 120.000	Idem	Non inferiore al 125% Min. 120.000
DENUNCIA ENTRO 30 GG. (2)	100% Min. 100.000	100% Min. 100.000	100% Min. 100.000	Idem	100% Min. 100.000
DENUNCIA INFEDELE O INCOMPLETA Che incide sull'ammontare dell'imposta	Non inferiore al 60%	Non inferiore al 60%	Non inferiore al 60%	Idem	Non inferiore al 60%
PAGAMENTO OMESSO O TARDIVO OLTRE 30 GG. (2)	30%	30%	(2)	Idem	30%
VIOLAZIONI DI NATURA FORMALE (oppure denuncia infedele che non incide sull'ammontare dell'imposta)	100.000(per qualsiasi n. di errori formali)	100.000(per qualsiasi numero di errori formali)	50.000 (per qualsiasi numero di errori formali)	Idem	100.000(per qualsiasi numero di errori formali)
INCOMPLETEZZA DATI IDENTIFICATIVI	Non inferiore a 100.000	Non inferiore a 250.000	Non inferiore a 250.000	Idem	Non inferiore a 250.000

1. Per tutte le violazioni commesse prima del 31.03.98, si applica il "favor rei", per le violazioni commesse dal 01.04.98 nonché per mancati o ritardati pagamenti delle rate (T.O.S.A.P. e INMPOSTA SULLA PUBBLICITA') si applica la nuova normativa.
2. L'art. 13, comma 2, D. Lgs. 47/97 si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. Non trova applicazione nei soli casi di tributi iscritti a ruolo. Pertanto non è prevista sanzione tributaria.
3. In seguito all'abolizione dell'I.C.I.A.P. sarebbe pertanto possibile applicare la sanzione ridotta a 1/8 del minimo solo nel caso fortuito di un contribuente che si è ravveduto nei tempi e nei modi previsti dall'art. 13, comma 2, D. Lgs. 472/1997.
4. In materia di I.C.I. si prenda atto di quanto disposto dall'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 30.12.1992, n° 504 in merito all'imposta dovuta per i fabbricati sprovvisti di rendita e che pertanto, qualora la rendita attribuita dall'ufficio competente risulti superiore di oltre il 30% di quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta sia maggiorata del 20% a titolo di sanzione.

N.B. - Nel caso di imposte che richiedono l'autoliquidazione ad opera del contribuente, la fattispecie dell'omesso versamento e dell'omessa dichiarazione reiterata per più anni, è valutata una sola volta, per il primo anno, con riferimento alla violazione più grave. Per gli altri anni si valuta esclusivamente la violazione dell'omesso versamento (sempreché non sopravvengano variazioni da denunciare), con l'applicazione delle maggiorazioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, in caso di recidiva e continuazione di violazioni.

- Si rammenta l'operatività dell'art. 4 c. 4 del presente regolamento (riduzione della sanzione in caso di sproporzione tra entità del tributo e la sanzione fino al triplo del tributo stesso).

RAVVEDIMENTO ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N. 472\97

VIOLAZIONI	PUBB. E. PUBB. AFF.	T.O.S.A.P.	I.C.I.A.P.	I.C.I.
VIOLAZIONI FORMALI REGOLARIZZATE ENTRO 3 MESI (oppure denuncia infedele che non incide sull'ammontare dell'imposta)	Non si procede all'irrogazione di sanzioni	Non si procede all'irrogazione di sanzioni	Non si procede all'irrogazione di sanzioni	Non si procede all'irrogazione di sanzioni
PAGAMENTO TARDIVO ENTRO 30 GG. (a)	1/8 del minimo	1/8 del minimo	1/8 del minimo	1/8 del minimo
PAGAMENTO TARDIVO ENTRO 1 ANNO (b)	1/6 del minimo	1/6 del minimo	1/6 del minimo	1/6 del minimo
DENUNCIA TARDIVA ENTRO 30 GG. (a)	1/8 del minimo	1/8 del minimo	1/8 del minimo	1/8 del minimo
DENUNCIA TARDIVA ENTRO 1 ANNO (b)	1/6 del minimo	1/6 del minimo	1/6 del minimo	1/6 del minimo

a) La sanzione in misura ridotta pari ad 1/8 del minimo (art.13, comma 1, lettera d.) D.Lgs. 472\97 si applica a condizione che il contribuente contestualmente alla presentazione della denuncia (entro 30 gg.) effettui il pagamento del tributo, se dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale e della sanzione (art.13, comma 2 D. Lgs. 472\97).

b) La sanzione in misura ridotta pari ad 1/6 del minimo (art.13, comma 1, lettera d.) D.Lgs. 472\97 si applica a condizione che il contribuente contestualmente alla presentazione della denuncia (entro 30 gg.) effettui il pagamento del tributo, se dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale e della sanzione (art.13, comma 2 D. Lgs. 472\97).